

## INFORMATIVA ICI ANNO 2011

L'Amministrazione Comunale di PIOLTELLO, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 23/03/2011 ha confermato le aliquote già stabilite per l'anno 2011, precisamente:

### Aliquote

Aliquota ordinaria per altri fabbricati	7 per mille (sette per mille)
Aliquota per abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1/A8/A9 o possedute da cittadini italiani residenti all'estero, iscritti AIRE	5,3 per mille (cinquevirgolatre per mille)
Aliquota per abitazioni locate (L. 431/98 art. 2 comma 4, non beneficiano le persone giuridiche. Sono escluse le pertinenze	5,3 per mille (cinquevirgolatre per mille)
Aliquota per terreni agricoli	7 per mille (sette per mille)
Aliquota per aree edificabili	7 per mille (sette per mille)
Aliquota per i negozi	6 per mille (sei per mille)
Unità immobiliari destinabili ad abitazione principale che da almeno due anni non risultano utilizzati né concesse in locazione	9 per mille (nove per mille)
Detrazione per abitazione principale (esclusa dall'esenzione)	Euro 104,00

### Abitazione principale

La [Legge 24/07/2008 n.126](#), di conversione del D.L. n° 93 del 27/05/2008, introduce a decorrere dall'anno 2008 l'esenzione dall'ICI a favore, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e le sue pertinenze.

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato.

Per abitazione principale s'intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, art. 1 c.173, Legge 296/2006.

Si considera assimilata all'abitazione principale ((art. 6, comma 3-bis, D.Lgs. 504/92) la casa coniugale e relative pertinenze di proprietà del coniuge separato non assegnatario della stessa, a condizione che lo stesso non possieda altro immobile destinato ad abitazione nel Comune di Pioltello.

L'esenzione non è applicabile alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A1, A8, ed A9 ed a quelle possedute da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) (risoluzione n.1/DF del 04/03/2009) a condizione che non risultino locate per le quali continua ad applicarsi l'aliquota e la detrazione per abitazione principale.

Il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle abitazioni assimilate all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con la Risoluzione n.1/DF del 04/03/2009. In tale risoluzione si definiscono come "assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore " del decreto stesso **solo** i casi stabiliti da specifiche disposizioni di legge di seguito elencate:

- l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti fino al secondo grado che la occupano quale loro residenza con iscrizione anagrafica;
- l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da anziano residente in istituto sanitario a seguito di ricovero permanente.

NB: i proprietari interessati dovranno presentare l'apposito modello predisposto dal Comune (reperibile presso gli uffici comunali o scaricabile direttamente dal sito internet). Tale modello deve essere presentato all'ufficio tributi entro il 16 dicembre 2011.

Pertanto tutti gli altri casi di assimilazione previsti dal regolamento o dalla delibera vigente al 29/05/2008 non rientrano nell'esenzione ICI prevista dal d.l n. 93/2008 convertito dalla L. N.126/2008

## Scadenze di pagamento

Ai sensi dell'art.1 comma 166, della legge 27 dicembre 2006, N. 296 (finanziaria 2007) il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se è superiore.

Il versamento dell'imposta, da effettuarsi in due rate, deve essere eseguito entro i seguenti termini:

**Dal 1° al 16 giugno 2011:** si versa il 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso (barrare la casella acconto);

**Dal 1° al 16 dicembre 2011:** si versa la parte rimanente dell'imposta (barrare la casella saldo);  
Vi è la possibilità di versare l'imposta in **una unica soluzione entro il 16 giugno 2011** (barrare entrambe le caselle)

In caso di mancato rispetto delle suddette scadenze, è possibile sanare **il tardivo versamento:** nei 30 giorni successivi alla data ordinaria di scadenza versando l'importo dovuto maggiorato del 3 per cento e calcolando gli interessi legali a giorno; **oltre il 30° giorno ma entro l'anno** dal versamento omesso versando l'importo dovuto maggiorato del 3,75 per cento e calcolando gli interessi legali a giorno. E' necessario barrare la casella ravvedimento presente nel bollettino

## Modalità di versamento

L'ICI può essere pagata tramite:

Conto corrente	n.40796310 intestato a: COMUNE DI PIOTTELLO I.C.I.- SERVIZIO TESORERIA VIA CATTANEO N.1 20096 PIOTTELLO (MI)
Modello F24	Con utilizzo dei seguenti codici tributo: 3901 abitazione principale 3902 terreni agricoli 3903 aree fabbricabili 3904 altri fabbricati 3906 interessi 3907 sanzioni CODICE CATASTALE COMUNE: <b>G686</b>

## Dichiarazione I.C.I

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per le variazioni relativamente a dati recepibili attraverso il modello MIUR, inviato per via telematica dai notai tramite l'Agenzia del Territorio.

*PER CHI E' RIMASTO L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE* La dichiarazione deve essere ancora ritenuta dovuta nei casi in cui vi sia una differenza di pagamento dell'imposta, in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile da dati catastali o che non siano correttamente iscritti all'Agenzia del Territorio, ad esempio per le aree edificabili, i fabbricati gruppo D non iscritti in catasto oppure per indicare il cambio da abitazione a disposizione ad abitazione principale.

*QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA* La dichiarazione I.C.I. 2011, laddove permanga l'obbligo, deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

*I MODULI PER LA DICHIARAZIONE* Sono disponibili presso l'Ufficio Tributi o sono scaricabili dal sito del Ministero delle Finanze [www.finanze.it](http://www.finanze.it).

*COME DEVE ESSERE PRESENTATA LA DENUNCIA* Con presentazione manuale all'Ufficio Tributi del Comune oppure per posta a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno.

L'Ufficio Tributi del Comune di Pioltello è a disposizione per ogni chiarimento o informazione utile o necessaria per aiutare il contribuente a svolgere correttamente i propri adempimenti